

AVV. MARCO LO GIUDICE

Piazza Castelnuovo, 50
90141 Palermo
Tel. 091 877 81 96
Fax 091 877 36 35
Mail: info@avvocatologiudice.it
Pec: marcologiudice@avvpec.it

Tribunale di Busto Arsizio

Sezione lavoro

Ricorso con contestuale istanza cautelare

della dott.ssa CARUANA Anna Maria, nata a Catania, il 30.8.1969, CRNNMR69M70C351Y, residente a Sambuca di Sicilia (AG), in via S. Croce, C.le Abene n. 9, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Lo Giudice (LGDMRC84D30G273U) e Luigi Serino (SRNLGU84A04A783E) per mandato steso su separato foglio da intendersi apposto in calce al presente atto ed elettivamente domiciliata presso il loro domicilio digitale. I difensori dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni presso i seguenti indirizzi PEC: marcologiudice@avvpec.it luigiserino@puntopec.it nonché al seguente numero di fax: 0918773635.

CONTRO

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano.

SOMMARIO

IN FATTO	1
MOTIVO IN DIRITTO	5
ISTANZA CAUTELARE	10
CONCLUSIONI.....	10
IN VIA CAUTELARE E D'URGENZA	11
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO.....	11
IN VIA ISTRUTTORIA.....	11
ALLEGATI.....	11
ISTANZA PER LA NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI.....	12

IN FATTO

La dott.ssa CARUANA è una dirigente scolastica in servizio presso l'Istituto Comprensivo Giosuè Carducci di Legnano (MI), Cod. Meccanografico MIIC8EA008 ([all. 1](#)).

Il 25.6.2023, la ricorrente ha inoltrato la domanda di assenso alla mobilità interregionale all'Ufficio Scolastico territorialmente competente - U.S.R. Lombardia ([all. 2](#)).

Con tale domanda la ricorrente ha chiesto l'assenso alla mobilità verso la regione Sicilia e «preferibilmente per le sottoindicate province e/o comuni e/o istituzioni scolastiche:

1. PAEE013002 D.D. A. DE GASPERI – PALERMO
2. PAIC8AQ003 I.C. UDIATORE /SETTI CARRARO -PALERMO
3. PAIC8AY003 I.C. MONTEGRAPPA /R. SANZIO-PALERMO
4. PAIC8AN00G I.C. ALBERICO GENTILI -PALERMO
5. PAIC85200E I.C. G. DI VITTORIO -PALERMO



6. PAIC855002 I.C. RENATO GUTTUSO -PALERMO
7. PAIC892001 I.C.S " MATTARELLA -BONAGLIA" -PALERMO
8. PAEE03200B D.D. F. ORESTANO - PALERMO
9. PAEE033007 D.D. ALESSANDRA SIRAGUSA - PALERMO
10. PAEE103008 D.D. CASTELDACCIA-CASTELDACCIA
11. PAIC86400R I.C.S.GUGLIELMO II -MONREALE
12. PAEE063003 D.D. CAPACI - A. DE GASPERI -CAPACI
13. PAIC8A400Q I.C. CAPACI - BLAGIO SICILIANO -CAPACI
14. PAIC8AC00X I.C. SCINA'/COSTA -PALERMO
15. PAIC8BE006 I.C. N..SAURO -R. FRANCHETTI -PALERMO
16. PAIC811008 I.C. ALTAVILLA MILICIA -ALTAVILLA MILICIA
17. PAIC87200Q I.C. PADRE PINO PUGLISI-PALERMO
18. PAEE10200C D.D. BAGHERIA III-L. PIRANDELLO -BAGHERIA
19. PAEE09500E D.D. VILLABATE I - DON MILANI- VILLABATE
20. PAIC87300G I.C. L.PIRANDELLO/B. ULIVIA -PALERMO
21. PAIC8BC00E I.C. G. FALCONE - CARINI - CARINI
22. PAIC81300X I.C.PEREZ-M.TERESA DI CALCUTTA -PALERMO
23. PAIC884002 I.C.S.GIUSEPPE JATO/S.CIPIRELLO -SAN GIUSEPPE JATO
24. PAIC840008 I.C. CAMPOREALE- CAMPOREALE
25. PAIC8AZ00V I.C. RUSSO / RACITI- PALERMO
26. PAIC81400Q I.C. BORGETTO/ PARTINICO- BORGETTO
27. PAIC88000P I.C. PARTINICO CASSARA' – GUIDA- PARTINICO
28. PAIC8A7007 I.C. PRIVITERA/POLIZZI -PARTINICO
29. PAIC838008 I.C.S. "EMANUELE VENTIMIGLIA" -BELMONTE MEZZAGNO
30. PAEE05700Q D.D. " KAROL WOJTYLA" - BELMONTE MEZZAGNO
31. PAIC88100E I.C. PLANA DEGLI ALBANESI - PLANA DEGLI ALBANESI
32. PAEE09300V D.D. TERMINI IMERESE I CIRCOLO - TERMINI IMERESE
33. PAIC8AF00B I.C. CACCAMO - G. BARBERA -CACCAMO
34. PAIC81000C I.C. CAMPOFELICE DI ROCCELLA -CAMPOFELICE DI ROCCELLA
35. PAIC8AJ008 I.C. CEFALU' - NICOLA BOTTA - CEFALU'
36. PAIC82300E I.C. CHIUSA/SCLAFANI- G. REINA -CHIUSA SCLAFANI
37. AGEE034005 DD I CIRCOLO - GIOVANNI XXIII-SCLACCA
38. AGIC84400N IC - DANTE ALIGHIERI - SCLACCA
39. PROVINCIA PALERMO
40. PROVINCIA TRAPANI



41. PROVINCIA AGRIGENTO

42. PROVINCIA ENNA

43. PROVINCIA CATANIA

44. PROVINCIA SIRACUSA

45. PROVINCIA RAGUSA

46. PROVINCIA CALTANISSETTA

47. PROVINCIA MESSINA».

Con la menzionata domanda la dott.ssa CARUANA ha indicato le seguenti esigenze personali «*Motivi eccezionali ai sensi dell'art. 9 c. 3 lett. c CCNL/2010 : Articolo 33 c. 5 L. 104/92 Necessità di assistere il padre, riconosciuto portatore di Handicap grave ex art. 3 c. 3 L. 104/92 (v. allegati)*».

In sintesi, la ricorrente ha rappresentato e documentato di essere figlia di CARUANA Pietro, nato a Ribera (AG), il 09/07/1938, persona portatrice di *handicap* in condizioni di gravità, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, e di esserne la “referente unica” ([all. 3](#)).

Alla dott.ssa CARUANA è, infatti, riconosciuta la fruizione dei permessi prevista dall'art. 33, comma 3, della L. 104/1992, già da 16.9.2022, proprio per provvedere alle esigenze del di lei padre (cfr. Decreto Ministero del 16.9.2022 allegato alla domanda di mobilità, cfr. all. 2 cit.).

La ricorrente ha indicato tali esigenze familiari perché la procedura di mobilità dei dirigenti scolastici, valida per l'anno scolastico 2023/24, riconosce al candidato che sia *caregiver* del genitore disabile grave una “precedenza” nell'assegnazione della sede lavorativa.

Ed infatti, l'Ufficio Scolastico per la Lombardia, assentendo alla chiesta mobilità, ha trasmesso la richiesta di mobilità interregionale all'USR Sicilia competente territorialmente, avendo la ricorrente domandato il movimento in uscita verso la regione siciliana.

Il 12 luglio 2023, l'U.S.R. Sicilia esaminava la domande di mobilità interregionale della ricorrente e come si evince dal verbale delle operazioni di valutazione così si esprimeva «*non è riconosciuta la precedenza quale titolare dei benefici di cui alla l. 104/1992 alla D.S. Caruana Anna Maria (art. 33 co. 5 parente 1° grado – padre), in quanto la stessa richiede nelle prime preferenze solo sedi di Palermo e provincia e non la sede o la provincia in cui ha residenza l'assistito, indicata solamente come 41° preferenza*» (cfr. [all. 4](#))

L'U.S.R. Sicilia, per quanto di sua competenza, valutava la domanda della odierna ricorrente e la inseriva nella graduatoria collocandola alla posizione n. 109.

La collocazione in coda avveniva sol perché alla stessa era, illegittimamente e immotivatamente, disconosciuta la precedenza di cui alla legge n. 104/1992, pur essendo essa *caregiver* del genitore in condizioni di disabilità grave.

Il 13.7.2023, infatti, il Ministero convenuto, con provvedimento n. 30649 ([all. 5](#)), ha pubblicato l'Allegato prospetto C con l'elenco dei Dirigenti che hanno ottenuto la sede a seguito della mobilità interregionale. In tale elenco sono ricompresi quarantacinque Dirigenti Scolastici, ma non la ricorrente.



Le seguenti dirigenti infatti ottenevano la mobilità interregionale, anche presso sedi indicate in domanda dalla ricorrente, ed in particolare effettuavano il movimento verso la regione Sicilia:

ALAGNA	LETIZIA	USR Veneto	VEIG04007	I.I.S. "L. Luzzatti"	Mestre (VE)	F	TPEE05900V	IV CIRCOLO DIDATTICO G.B. QUINCI	MAZARA DEL VALLO
FALLICA	BENEDETTA MARIA	USR Lombardia	BGIC23800C	I.C. Leonardo Da Vinci	Mozzanica (BG)	F	CTEE04200D	I - CD SANTE GIUFFRIDA ADRANO	ADRANO
BORNELLI	IRENE	USR Lombardia	MBIC8F800E	I.C. Via Foscolo	Monza (MB)	F	PAIC86400R	I.C.S. GUGLIELMO II	MONREALE
AMATO	CALOGERO GIOACC.	USR Lombardia	LCIC82100A	I.C. Marco D'Oggiono	Oggiono (LC)	F	ASIC83300C	I.C. - S.G. BOSCO	NARO
TARANTINO	MARIAROSA	USR Lazio	RMIC8GF002	I.C. Di Via Del Calice	Roma (RM)	F	PAIC8AW90B	I.C. PARTINICO ARCHIMEDE/LA FATA	PARTINICO
DELL'OGGIO	DONATELLA ANGELA	USR Piemonte	TOIC8BQ007	I.C. D'Asso-Chivasso	Chivasso (TO)	F	PAIC87300G	I.C. L.PIRANDELLO/B. ULIVIA -PA	PALERMO

Il personale dirigenziale sopra indicato, come si apprenderà a seguito dell'accesso agli atti eseguito dalla ricorrente, ha ottenuto il mutamento di incarico/trasferimento a parità di titoli di precedenza ma con minore anzianità anagrafica.

Il Ministero sul punto nel decreto del 13.7.2023 citato, a pag. 4, aveva individuato l'ordine con cui valutare i casi di precedenza: *«Precedenza ai dirigenti aventi priorità di legge, secondo il seguente ordine: a) titolari di beneficio ex art. 33, co. 5, L. 104/1992 con precedenza agli eventuali dirigenti che assistono figli o conuge convivente. Negli altri casi la graduazione sarà fatta in base al seguente ordine: 1) maggiore anzianità nel ruolo, 2) impegno a permanere per due incarichi nella stessa sede, 3) in ragione, gradatamente, del vincolo di parentela o affinità più stringente col disabile assistito, 4) maggiore età anagrafica».*

Come si evince dall'estratto dell'elenco graduato fornito dal Ministero ([all. 6](#)), i sottoindicati D.S. hanno tutti pari anzianità di servizio, ma inferiore anzianità anagrafica rispetto alla ricorrente

ALAGNA	LETIZIA	13.07.1971	NO	L. 104/92 ART. 33	ART. 33 co. 5 genitore	Veneto	1	NO
FALLICA	BENEDETTA MARIA	18.01.1972	NO	L. 104/92 ART. 33	L. 104 art. 33 co. 5 parente 1° grado (genitore)	Lombardia	1	NO
BORNELLI	IRENE	10.03.1975	NO	L. 104/92 ART. 33	art. 33 co. 5 parente 1° grado (madre)	Lombardia	1	NO
AMATO	CALOGERO GIOACC.	16.03.1975	NO	L. 104/92 ART. 33	L. 104 art. 33 co. 5 parente 1° grado (genitore)	Lombardia	1	NO
TARANTINO	MARIAROSA	25.04.1976	NO	L. 104/92 ART. 33	L. 104/92 parente 1° grado (genitore)	Lazio	1	NO
DELL'OGGIO	DONATELLA ANGELA	16.07.1971	NO	L. 104/92 ART. 33	L. 104 art. 33 co. 5 parente 3° grado (zia)	Piemonte	1	NO

A ciò si aggiunga che la D.S. DELL'OGGIO Donatella Angela possedeva una precedenza inferiore in quanto *caregiver* del parente di 3° grado (zia) e sempre con minore anzianità anagrafica.

Ed allora, la odierna ricorrente avrebbe dovuto essere collocata in graduatoria alla posizione n. 40 ed ottenere una delle sedi indicate con la propria domanda di mobilità assegnate ad altri aventi minor titolo. Avverso l'ingiusta collocazione in graduatoria nonché avverso l'ingiustificato disconoscimento del diritto di precedenza, la ricorrente, in data 14.7.2023, ha avanzato un reclamo registrato al prot. n. 30844 ([all. 7](#)). In risposta al detto reclamo ([all. 8](#)), l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, con la nota del 27.7.2023 prot. n. 003053, nel respingere le doglianze della ricorrente, ha opposto la seguente motivazione: *«[...] il titolo di precedenza da lei vantato (art. 33 co. 5 L. 104/1992 nella qualità di caregiver del proprio genitore) non è stato riconosciuto, in quanto non è stata indicata quale prima preferenza sintetica il comune di residenza dell'assistito (Sambuca di Sicilia, provincia di AG) – nemmeno oggetto di preferenza successiva – quanto, piuttosto, sedi specifiche del comune di propria residenza (Palermo) e di altri comuni della medesima provincia di Palermo. La provincia di Agrigento è indicata quale 41^ preferenza. Il riconoscimento della precedenza, invero, essendo funzionale all'esercizio del diritto di assistenza, è limitato al comune di residenza del soggetto disabile e non può peraltro essere riconosciuto su sedi specifiche, come precisato nella circolare USR Sicilia prot. n. 27529 del 20.06.2023. In caso di mancanza di sedi disponibili nel comune di residenza dell'assistito, può essere esteso ai comuni limitrofi della medesima provincia di residenza o anche di altra provincia, laddove*



contigui al comune di residenza. L'indicazione della preferenza sintetica per l'intero comune di ricongiungimento è obbligatoria per il riconoscimento del titolo di precedenza (cfr. art. 13 co. 1.IV CCNI mobilità personale scuola; "(...) La mancata indicazione del comune o distretto di ricongiungimento preclude la possibilità di accoglimento da parte dell'ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l'annullamento dell'intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda volontaria senza diritto di precedenza")» (all. 6, cit.).

Il disconoscimento della precedenza ha privato la ricorrente del diritto, previsto dalla legge quadro sulla disabilità, a scegliere la sede lavorativa più vicina al domicilio del disabile.

Le ragioni indicate nel verbale delle operazioni del 12.7.2023 e le motivazioni addotte con la nota del 27.7.2023 sono manifestamente illegittime, oltre che illegittimo è il provvedimento del 13.7.2023 e il relativo allegato C con cui si sono disposti i trasferimenti, per il seguente

MOTIVO IN DIRITTO

.Il disconoscimento della precedenza per assistere il familiare disabile è illegittimo perché fondato sull'applicazione in via analogica del contratto collettivo riguardante la procedura di mobilità "provinciale" del personale docente, all'evidenza, non applicabile alla materia che ci occupa. Illegittimità dei provvedimenti adottati per violazione dell'art. 33, comma 5, legge 104/1992, del T.U.P.I., del CCNL AREA V del 2006 e del 2010, nonché della Circolare Ministeriale n. 35901 del 16/06/2023, nonché per violazione del divieto di analogia tra disposizioni contrattuali collettive

Gli atti adottati dall'U.S.R. Sicilia, in relazione alla posizione della ricorrente, sono illegittimi e vanno disapplicati dal Giudice ordinario perché fondati sui seguenti vizi manifesti:

1. la disciplina che regola la mobilità tra Regioni non prevede di indicare né il comune né la provincia di residenza quale prima preferenza della domanda di mobilità; né prevede che la detta indicazione valga quale condizione di validità della priorità prevista dalla legge 104/1992. Se le norme lo avessero previsto la dott.ssa CARUANA si sarebbe guardata bene dal prestarvi inosservanza.
2. è vietata l'interpretazione analogica dell'art. 13 punto IV del CCNI mobilità personale docente educativo ed A.T.A., come prospettato dal Ministero convenuto;
3. il modello di domanda predisposto dal Ministero chiedeva di indicare in via obbligatoria solo la regione, e solo in via facoltativa le sedi scolastiche, comunali o provinciali dove essere trasferiti.

Più nel dettaglio. Va rilevato che la mobilità dei Dirigenti scolastici è disciplinata dalla Circolare ministeriale prot. n. 35901 del 16/06/2023 avente a oggetto "Operazioni di conferimento degli incarichi dirigenziali: conferme, mutamenti e mobilità interregionale con decorrenza 01/09/2023" ([all. 10](#)).



Con tale circolare è espressamente previsto che **«La materia è assoggettata alla disciplina generale prevista dall'articolo 19 e dall'articolo 25 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché alle disposizioni contenute negli articoli 11, 13, 17 e 20 del C.C.N.L. – Area V – sottoscritto in data 11/04/2006, negli articoli 7 e 9 del C.C.N.L. – Area V – sottoscritto in data 15/07/2010 e alla disciplina derogatoria di cui all'articolo 19-quater del decreto legge n. 4 del 27 gennaio 2022 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, nonché all'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con la legge 29 giugno 2022, n. 79»** (di chi scrive l'enfasi grafica in neretto).

Le norme applicabili sono solo quelle previste dal Testo Unico sul Pubblico Impiego e dai Contratti Collettivi di Area V, cioè quelli riguardanti la dirigenza scolastica.

In queste non è previsto, ai fini del riconoscimento della precedenza *ex lege* 104, l'obbligo di indicare quale prima preferenza il comune o la Provincia dove risiede il disabile. E non è nemmeno previsto che l'ordine con cui s'indicano le preferenze può comportare la decadenza dal diritto di precedenza.

Anzi, la citata circolare prevede che: **«Nelle operazioni di cui all'oggetto, le SS.LL. terranno in debita considerazione, oltre ai criteri normativi e contrattuali sopra richiamati, la disciplina prevista dalla legge 28 marzo 1991, n. 120 e dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, garantendo informazione sulle stesse»** (di chi scrive l'enfaticizzazione grafica).

Ne discende allora che la motivazione che sorregge il diniego della precedenza e il mancato trasferimento/mutamento di incarico della ricorrente consegue ad un'applicazione analogica dell'art. 13 comma IV del CCNI Docenti nella parte in cui prevede che **«L'indicazione della preferenza sintetica per l'intero comune di ricongiungimento, ovvero per il distretto scolastico del domicilio, per i comuni suddivisi in più distretti, è obbligatoria. La mancata indicazione del comune o distretto di ricongiungimento preclude la possibilità di accoglimento da parte dell'ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l'annullamento dell'intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda volontaria senza diritto di precedenza»**.

La conferma che nel caso di specie vi sia stata un'applicazione analogica è confermata dal Ministero convenuto con la nota del 27.7.2023 prot. n. 003053 ([all. 8](#)), con cui il Ministero ha replicato al reclamo proposto dalla ricorrente, (in essa è scritto a chiare lettere: **«L'indicazione della preferenza sintetica per l'intero comune di ricongiungimento è obbligatoria per il riconoscimento del titolo di precedenza (cfr. art. 13 co. 1.IV CCNI mobilità personale scuola)»**).

Si tratta di una motivazione illegittima.

E' noto l'insegnamento giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione per cui **«nell'interpretazione dei contratti collettivi di lavoro non può ricorrersi all'analogia, ma, in relazione al principio secondo cui, nell'interpretazione dei contratti, deve in primo luogo ricercarsi la volontà delle parti secondo i criteri fissati dagli art. 1362-1365 c.c. (e solo quando questa indagine non risulti appagante può ricorrersi ai criteri fissati dagli art. 1367-1370), il giudice può, ai sensi dell'art.**



1365, procedere ad un'interpretazione estensiva della disposizione interpretata ad altri casi in essa non espressamente contemplati, ma ragionevolmente assimilabili».

Rispetto a tale divieto, non è comprensibile per quale ragione il Ministero convenuto abbia optato per una lettura “iper-formalista” volta a introdurre per via interpretativa, in assenza di una espressa previsione, uno sbarramento imprevedibile al riconoscimento di un diritto soggettivo della lavoratrice.

Se la *ratio* della normativa che disciplina la mobilità dei dirigenti è garantire i movimenti in uscita su base interregionale, secondo criteri predeterminati (tra cui quello della precedenza *ex lege* 104/1992 che deve essere oggetto di apposita informativa), non si comprende perché, in assenza di espressa disciplina, si debba ricorrere a una norma che riguarda una diversa procedura che ha esigenza di regolamentare i movimenti “all’interno della stessa provincia”.

Più nello specifico, il CCNI del personale docente ([all. 9](#)) all’art. 6, suddivide i trasferimenti in tre fasi:

- I fase: trasferimenti all’interno del comune;
- II fase: **trasferimenti tra comuni della stessa provincia;**
- III fase: - mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale.

Quanto alla seconda fase, cioè quella provinciale, è ragionevole richiedere l’indicazione del comune di residenza del disabile visto che il movimento avverrà “tra comuni” della stessa provincia.

Ecco spiegata la *ratio* dell’art. 13 punto IV che impone al docente di precisare il comune di residenza.

Del tutto incomprensibile il richiamo a tale norma nei casi della mobilità interregionale dei dirigenti scolastici.

Tale norma dunque non può applicarsi per via analogica alla mobilità che avviene tra Regioni, dove non avrebbe senso tale previsione che, infatti, non è stata prevista da nessuna parte.

Di contro, con l’applicazione del CCNI sulla mobilità provinciale, e con l’introduzione dell’obbligo di indicare quale prima preferenza il comune di residenza/domicilio di ricongiungimento, si è creato uno sbarramento senza che la parte istante fosse in grado di prevederlo, proprio perché mancante una previsione normativa-contrattuale-regolamentare.

Altrimenti detto: per la ricorrente era inimmaginabile l’estensione di una disciplina avulsa dalla procedura cui aveva partecipato.

In tale direzione, va rilevato che il modello di domanda predisposto dal Ministero richiedeva quale unico campo obbligatorio quello della preferenza della Regione verso cui muovere in Uscita.

Gli altri campi, cioè le preferenze su scuola o provincia, erano indicate come “(*optional*)”.



Enti Scolastici Lombardia

Mobilità interregionale

31/08/2024
☐ 31/08/2025

Regione 01
 None

Regione scelta - 1a priorità (obbligatorio)

Preferenze Regione 01 (optional)

Indicare preferenze per le sottoindicate province e/o comuni e/o istituzioni scolastiche della 1a regione

Create Cancel

Incarichi aggiuntivi

Mobilità

Mobilità interregionale
Modello 8

Tale elemento andrà valutato dal Tribunale ai fini della illegittimità della lettura proposta dal Ministero, dal momento che occorrerà tenere conto dell'affidamento che la ricorrente ha riversato sul modello (formulario digitale non modificabile dall'utente) predisposto dal Ministero.

Incombeva peraltro sul Ministero e sugli Uffici territoriali offrire un'adeguata informazione in ordine ai criteri normativi e contrattuali anche ai fini dell'applicazione della legge 104, come espressamente previsto dalla Circolare Ministeriale del 16.6.2020 cit. (*«Nelle operazioni di cui all'oggetto, le SS.LL. terranno in debita considerazione, oltre ai criteri normativi e contrattuali sopra richiamati, la disciplina prevista dalla legge 28 marzo 1991, n. 120 e dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, garantendo informazione sulle stesse»* (di chi scrive l'enfaticizzazione grafica).

Né varrebbe opporre, come argomentato dal USR Sicilia con la nota del 23.7.2023, che a sorreggere l'applicazione dell'art. 13 comma 4 del CCNI docenti sarebbe la circolare del 20.6.2023 n. 27529 ([all. 11](#)). Infatti tale circolare, a tacere della sua inidoneità a introdurre meccanismi di decadenza dal diritto previsto per legge, non ha mai richiamato il citato art. 13 comma IV CCNI docenti, né ha mai previsto che in caso di mancata indicazione del comune/provincia come prima scelta la chiesta priorità *ex lege* 104/1992 non sarebbe stata valutata (infatti, in tale circolare si legge solo che: *«I titoli di precedenza di cui alle lettere a) e b) opereranno con riferimento al Comune indicato e non alla singola istituzione scolastica richiesta con preferenza di tipo specifico, a meno che la sede richiesta con preferenza specifica sia l'unica sede disponibile nel Comune»*).

La sopracitata norma non richiama l'art. 13 CCNI docenti, non ricalca tale norma e non dice che la prima preferenza deve essere o il Comune o la Provincia (così come sostenuto dal Ministero *«in quanto la stessa richiede nelle prime preferenze solo sedi di Palermo e provincia e non la sede o la provincia in cui ha residenza l'assistito, indicata solamente come 41° preferenza»*). E' dunque evidente l'insostenibilità della tesi proposta dalla parte datoriale convenuta in giudizio.



In breve, il Ministero ha stigmatizzato l'ordine con cui la ricorrente ha formulato le sue preferenze (opzionali) al punto da penalizzarla con il disconoscimento del suo diritto di scelta della sede lavorativa previsto dalla legge quadro sulla disabilità.

Per completezza espositiva va evidenziato che la ricorrente nell'indicare le sue preferenze (opzionali) ha tenuto conto di quella che era la sua esigenza primaria, e cioè, essere trasferita con la mobilità interregionale nella regione dove risiede il padre, disabile grave, al fine di far valere il suo diritto, sancito all'art. 33 comma 5, l. 104/1992 di *«scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere»*.

Ebbene, all'interno di una mobilità tra Regioni, ciò che conta davvero per l'Amministrazione è assegnare le sedi disponibili ai candidati secondo i titoli e le precedenze, applicando le norme previste per tale procedura.

Di certo non v'è l'esigenza di restringere a dismisura i requisiti formali di compilazione della domanda secondo il richiamo di norme estranee al quadro normativo di riferimento.

Inoltre, va considerato che a Sambuca di Sicilia non vi sono sedi scolastiche richiedibili, e la dott.ssa CARUANA ha optato in via facoltativa per quelle che erano più vicine dal punto di vista chilometrico e meglio raggiungibili con i mezzi pubblici o con l'autovettura.

Il proprio padre risiede infatti nel comune di Sambuca di Sicilia che si trova sul confine della provincia di Palermo. Per intenderci, la città di Palermo rispetto al comune di Sambuca di Sicilia è più vicina e meglio collegata dal punto di vista stradale e dei servizi di trasporto, rispetto ad Agrigento. Palermo dista da Sambuca di Sicilia 72 chilometri a fronte di Agrigento che ne dista 90 (cfr. [all. 15](#)).

Le scelte della ricorrente sono dunque espressione diretta del diritto a lavorare – ove possibile – nelle sedi più vicine a disabile, in base a quelle che erano le disponibilità pubblicate dal Ministero. In ogni caso la ricorrente ha indicato la provincia di Agrigento come sede lavorativa seppur come scelta subordinata, ed ha indicato le sedi della provincia di Agrigento (ad esempio: AGE034005 DD I CIRCOLO – GIOVANNI XXIII SCIACCA) e (AGIC84400N IC - DANTE ALIGHIERI SCIACCA).

La motivazione formulata dal Ministero a sostegno dell'esclusione della precedenza in favore della ricorrente è assunta in violazione dell'art. 33 commi 3 e 5 della l. 104/992, del T.U. sul Pubblico Impiego, nonché dei CCNL di AREA V del 15.7.2010 e del 11.4.2006 e della Circolare Ministeriale prot. n. 35901 del 16/06/2023.

L'omesso riconoscimento della precedenza ha collocato in coda della graduatoria la ricorrente, negandole così il trasferimento nelle sedi richieste in domanda ed assegnate ad altri partecipanti alla procedura di mobilità aventi minore titolo della ricorrente. La dott.ssa CARUANA infatti avrebbe dovuto essere collocata nella posizione n. 40 e dunque tra i soggetti ottenenti sedi (in particolare MONREALE, PALERMO E/O NARO).



ISTANZA CAUTELARE

SUL *FUMUS BONI IURIS* E SUL *PERICULUM IN MORA*

In relazione alla richiesta di provvedimento di carattere cautelare è noto che i presupposti fondamentali per la concessione di un provvedimento d'urgenza sono la verosimile fondatezza della domanda (*fumus boni iuris*) ed il fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile (*periculum in mora*).

Quanto al primo requisito, sulla base delle argomentazioni innanzi esposte risulta, con evidenza, la fondatezza della domanda dell'odierna parte ricorrente. Ai fini dell'accoglimento della domanda di carattere cautelare si evidenzia, altresì, la sussistenza del requisito del *periculum in mora*.

Sul punto si consideri che, ove non accolta la presente istanza cautelare, parte ricorrente potrebbe subire un pregiudizio grave e irreparabile.

Come detto, infatti, il nominativo di parte ricorrente non è stato incluso nel bollettino dei trasferimenti interregionali. Qualora, dunque, perdurassero gli effetti del diniego, la ricorrente subirebbe un pregiudizio grave e irreparabile in quanto i posti disponibili in Sicilia e segnatamente a Palermo verrebbero assegnati a breve in considerazione della ripresa delle attività scolastiche dal 1 settembre 2023.

Inoltre, come evidenziato in ricorso, la ricorrente, è referente unica del proprio padre, soggetto disabile in situazione di gravità, e pertanto vi è necessità che lo stesso vi debba prestare assistenza continua.

In conclusione deve ritenersi che la misura cautelare richiesta sia diretta a tutelare diritti costituzionalmente garantiti, di natura non patrimoniale, la cui lesione non essendo suscettibile di adeguata tutela nella forma dell'equivalente monetario, integra pertanto un danno grave e irreparabile.

Nel caso in esame il danno è sicuramente attuale, grave e non ristorabile in quanto è stata negata alla ricorrente la possibilità di ottenere il trasferimento interregionale, nonostante lo stesso fosse in possesso di tutti i requisiti; da ciò ne deriva la mancata inclusione nel bollettino dei movimenti e dunque il mancato mutamento di incarico presso le sedi ambite in Sicilia e pertanto parte ricorrente ribadisce l'urgenza del provvedere.

In ragione di ciò, ed in attesa della definizione del giudizio di merito, parte ricorrente chiede l'adozione di un provvedimento che le possa garantire il diritto ad essere inserita nell'elenco graduato con la precedenza spettante per legge nella posizione corretta e così ottenere il mutamento di incarico in uscita verso la Sicilia, in una delle sedi indicate con la propria domanda.

CONCLUSIONI

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

L'esponente, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata,

RICORRE



A codesto Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, affinché, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e di discussione del presente ricorso, voglia (previa disapplicazione di ogni provvedimento lesivo dei diritti della ricorrente) così provvedere:

IN VIA CAUTELARE E D'URGENZA ED INAUDITA ALTERA PARTE OVVERO, IN SUBORDINE, PREVIA CONVOCAZIONE DELLE PARTI:

Ordinare al Ministero dell'Istruzione e del Merito di riconoscere alla ricorrente la precedenza *ex lege* 104/1992, e rettificare l'elenco graduato della mobilità interregionale della Regione Sicilia e conseguentemente attribuire nella detta graduatoria la posizione n. 40 spettante e per l'effetto disporre il Trasferimento/mutamento di incarico della predetta in uscita verso una delle sedi indicate nel rispetto dell'ordine di preferenza indicato nella domanda di mobilità e/o comunque presso una delle sedi di Palermo, Monreale o Naro assegnate a dirigenti aventi minor titolo

IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO

Ritenere e dichiarare illegittimo, errato, nullo e/o annullare e/o comunque disapplicare il verbale del 12.7.2023 con cui L'U.S.R. Sicilia ha disconosciuto la precedenza *ex lege* 104 vantata dalla ricorrente nonché l'elenco graduato contenenti i nominativi dei dirigenti partecipanti alla procedura di mobilità interregionale dove la ricorrente è collocata alla posizione 109, nonché il provvedimento del 13.7.2023 dell'USR Sicilia e il relativo Allegato "C" e la nota del 27.7.2023 prot. n. 003053;

- Conseguentemente condannare il Ministero dell'Istruzione del Merito a riconoscere la precedenza *ex legge* 104/1992 e a rettificare l'elenco graduato per i movimenti in uscita verso la regione Sicilia e l'allegato C al provvedimento del 13.7.2023 n. 30649, collocando la CARUANA nella posizione n. 40 della detta graduatoria in virtù dei titoli posseduti e, per l'effetto, trasferire la stessa presso una delle sedi indicate con la propria domanda, nel rispetto dell'ordine di preferenza indicato nella domanda di mobilità, ovvero presso una delle sedi assegnati a chi aveva posizione peggiore e nella specie Palermo, Monreale e/o Naro.

Con vittoria di spese e competenze, oltre accessori come per legge, con attribuzione ex art. 93 c.p.c. in favore dei sottoscritti avvocati, che ne sono creditori e antistatari.

IN VIA ISTRUTTORIA

Ove e per quanto necessario si richiede che sia fatto ordine di esibizione, ai sensi degli artt. 210 e ss. c.p.c. alle amministrazioni resistenti dei seguenti documenti:

Fascicolo personale della ricorrente;

Domande di mobilità dei docenti trasferiti nella Regione Sicilia.

ALLEGATI

1. Incarico con sede di assegnazione della ricorrente;
2. Domanda di Mobilità della ricorrente e allegati l. 104;
3. Verbale commissione medica CARUANA Pietro;
4. Verbale operazioni valutazione domanda del 13.7.2023;



5. Nota di pubblicazione della graduatoria mobilità e all. C del 13.7.2023;
6. Elenco graduato con 116 partecipanti;
7. Istanza di reclamo ed accesso agli atti dott.ssa CARUANA
8. Nota del 27.7.2023 prot. n. 003053
9. CCNI Personale docente
10. Circolare Ministeriale n. 35901 del 16/06/2023
11. Circolare USR Sicilia del 20.6.2023 n. 27529;
12. CCNL Area V 2010;
13. CCNL Area V 2006;
14. Circolare USR Lombardia del 19.6.2023;
15. Estratto grafico con legenda della collocazione geografica del Comune di Sambuca di Sicilia;
16. Certificato di residenza della ricorrente e di lei padre.

Con osservanza.

Palermo, la data del deposito

Avv. Marco Lo Giudice

Avv. Luigi Serino

ISTANZA PER LA NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI
AI SENSI DELL'ART. 150 C.P.C.

Premesso che

- In ragione della domanda devono ritenersi controinteressati nel procedimento coloro che, in ragione dell'accoglimento della domanda, sarebbero pretermessi nella graduatoria dei trasferimenti in ragione del vincolato numero di posti (in tale senso, cfr. **Cass. Civ. sez. lavoro sent. 23.11.2021 n. 36356**).
- La notifica nei modi ordinari sarebbe tuttavia impossibile per la vasta pluralità dei destinatari e per l'impossibilità di identificare tutti i dirigenti controinteressati, individuati in tutti coloro che sono inseriti nell'elenco graduato dei movimenti pubblicati dall'Ufficio Scolastico per la Sicilia che in virtù dell'inserimento corretto di parte ricorrente nei predetti elenchi, verrebbero scavalcati in graduatoria;

Tanto premesso

RIVOLGONO ISTANZA
PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE NEI
CONFRONTI DEI LITISCONSORTI AI SENSI DELL'ART. 150 e 151 C.P.C.
considerata la molteplicità dei soggetti interessati.

E CHIEDONO



al Tribunale adito di voler disporre la notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione udienza a mezzo pubblici proclami disponendo che:

1. un estratto dell'atto sia pubblicato nella G.U.R.I.
2. copia del ricorso introduttivo del giudizio, del decreto di fissazione udienza siano pubblicati sul sito *internet* del Ministero dell'istruzione quale modalità più opportuna per portare l'atto a conoscenza degli interessati già disposta più volte dalla giustizia amministrativa e ordinariae in controversie analoghe a quella per cui è causa, come è riscontrabile dal sito del convenuto Ministero.

Con osservanza.

Avv. Marco Lo Giudice

Avv. Luigi Serino

*Il presente ricorso è stato redatto con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la navigazione all'interno del documento (**sommario con collegamenti ipertestuali ai paragrafi e rimandi**) e, pertanto, ai sensi dell'art. 4, c. 1-bis, d.m. n. 55 del 2014, introdotto dall'art. 1, c. 1, lett. b), d.m. n. 37 del 2018. si chiede che le spese di lite — da determinarsi «necessariamente» secondo i parametri forensi (così, Cass. SS.UU. n. 16990 del 2017, punto 4.1 della parte motiva) e sulla base dei valori medi, salva eventuale specifica motivazione «in caso di scostamento apprezzabile» da detti valori medi (Cass. n. 8146 del 2020) — siano ulteriormente aumentate del trenta per cento.*

Ai fini del TU spese di giustizia si dichiara che il valore della presente controversia di lavoro è di valore indeterminato, e che la ricorrente versa un contributo unificato pari a euro 259,00.

